



SENT. 110/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Antonio Di Stazio Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59733 del ruolo generale proposto

da XX, rappresentato e difeso dall'avv. Polo Celli

(paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliati

presso il suo studio in Roma, Via Luigi Rizzo n. 72.

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Sergio Preden, Lidia

Carcavallo ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria,

n. 29, negli Uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto,

per la riforma

	della sentenza n. 61/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Lazio, depositata il 2.2.2021.	
	Uditi alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, data per letta la	
	relazione, con il consenso delle parti interessate presenti all'udienza,	
	l'Avv. Giannico e l'avv. Celli.	
	Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	La sentenza appellata ha respinto il ricorso di primo grado proposto	
	dall'odierno appellante per il riconoscimento del diritto al trattamento	
	pensionistico secondo il sistema misto (retributivo-contributivo) con	
	applicazione dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del d.P.R. n.	
	1092/1973 sulla parte dell'assegno calcolata con il sistema retributivo.	
	Avverso la predetta sentenza è stato proposto appello, con il quale si	
	lamenta <i>error in iudicando</i> , errata interpretazione del tenore letterale	
	dell'art. 54 del tu 1092/1973, violazione di legge e violazione della	
	circolare n. 22 del 18.9.2009 dell'inpdap.	
	L'Inps si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello per	
	infondatezza delle censure e la conseguente conferma della sentenza di	
	primo grado.	
	All'udienza odierna, le parti hanno insistito nelle conclusioni agli atti.	
	DIRITTO	
	L'appellante è titolare di trattamento pensionistico ordinario diretto,	
	2	

	liquidato con il sistema misto retributivo-contributivo e, al 31 dicembre	
	1995, aveva maturato un'anzianità di sedici anni e dieci mesi.	
	Va quindi fatta applicazione del principio enunciato dalle Sezioni	
	Riunite, nella sentenza n. 1/QM/2021, che il Collegio condivide e che è	
	da intendersi qui richiamata ai sensi dell'art. 17, n. 1, delle norme di	
	attuazione (Allegato 2) del codice di giustizia contabile, per cui "la quota	
	retributiva della pensione a liquidarsi con il sistema misto, ai sensi	
	dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto	
	dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla data del 31	
	dicembre 1995, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno	
	utile."	
	L'appello, pertanto, merita accoglimento e, per l'effetto, va riconosciuto	
	il diritto dell'appellante a vedersi calcolata la quota retributiva della	
	pensione da liquidarsi con il sistema misto, tenendo conto dell'effettivo	
	numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con	
	applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.	
	Sulle somme ritenute spettanti, va, altresì, riconosciuto il diritto a	
	conseguire, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo	
	pensionistico, gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior	
	importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata a norma	
	dell'art. 167, c. 3, c.g.c., come integrato dall'art. 21 delle relative norme	
	di attuazione.	
	Le spese di difesa vanno compensate, ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c., in	
	3	

	ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della	
	proposizione della domanda e stante l'obiettivo controvertibilità della	
	questione, risolta solo a seguito del duplice intervento delle Sezioni	
	riunite di questa Corte.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, ai sensi dell'art. 10	
	della legge 11 agosto 1973, n. 533.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	definitivamente pronunciando, accoglie l'appello nei termini di cui in	
	motivazione.	
	Spese compensate.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.	
	Il Relatore	Il Presidente
	dott. Marco Fratini	dr.ssa Giuseppina Maio
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositata in Segreteria il 20/03/2024	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	4	

	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	(dr.ssa Giuseppina Maio)	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 20/03/2024	
	Il dirigente	
	f.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere	
	le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	Roma, 20/03/2024	
	Il dirigente	
	f.to digitalmente	
	5	

[illegible]